

## ORIENTAMENTI

---

**E. NADIA LA ROCCA**

### **Inammissibilità cedevole e *favor impugnationis* offuscato**

Lo scritto, traendo spunto dai recenti interventi novellistici sul regime di ammissibilità delle impugnazioni penali, ne evidenzia le problematiche attuali ed i rischi futuri, attraverso il richiamo ad alcuni casi concreti che denotano la fragilità della categoria dell'inammissibilità, foriera di comportare soluzioni irragionevoli e detrimenti delle garanzie processuali.

*Drawing I sprout from the Recent interventions of Reform on the regime of admissibility of the penal appeals, The writing underlines the actual problem list and the future risks, through the call to some concrete cases that denote the brittleness of the category of the inadmissibility, heralding to behave unreasonable solutions and detriments of the trial guarantees.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. Scenari normo-giurisprudenziali e dilatazione dell'inammissibilità. - 3. Lo statuto dell'inammissibilità al cospetto del principio di legalità. - 4. (segue) e la sua agile cedevolezza per le impugnazioni dell'accusa. - 5. Il rischio di negazione del *favor impugnationis*.

#### **1. Premessa.**

Ormai da qualche tempo si assiste alla considerevole dilatazione dei casi di inammissibilità delle impugnazioni, dovuta a certe estensive interpretazioni giurisprudenziali prontamente recepite, sia pure non sempre con le modalità che la definizione di disposti normativi imporrebbe, da un legislatore che persegue l'efficienza ad ogni costo e spesso inadeguato nelle sue operazioni riformiste<sup>1</sup>, con le quali pare perseguire «un pragmatismo di basso profilo, nell'ottica di un'adeguata gestione normativa dell'esistente»<sup>2</sup>.

Quello di limitare l'accesso alla fase delle impugnazioni costituisce uno degli scopi della riforma del 2017, perseguito con la consapevolezza della inefficienza della giustizia penale, agevolata proprio dalla proposizione di impugnazioni dilatorie e pretestuose, da stroncare sul nascere avvalendosi «di un'arma fin troppo affilata»<sup>3</sup>: l'inammissibilità, appunto. Si tratta di una categoria vaga, ancorata in alcune ipotesi a disposti normativi opachi ed indeterminati, che consentono una vera e propria selezione delle impugnazioni in grado di spingersi ben oltre il perimetro dell'accertamento della patologia processuale.

---

<sup>1</sup> Ci si riferisce, nello specifico, alla riforma dell'art. 581 c.p.p. operata con la L. n. 103 del 2017.

<sup>2</sup> MARAFIOTI, *Riforme-zibaldone, legislazione "giurisprudenziale" e gestione della prassi processuale*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, 4, 554

<sup>3</sup> Così MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Cass. pen.*, 2017, 3472

Le ricadute non sono secondarie posto che, innanzi a disposizioni foriere di interpretazioni alternative, le soluzioni adottabili possono compromettere definitivamente il diritto dell'interessato alla correzione di eventuali errori giudiziari. Al tempo stesso, la declaratoria che preclude l'accesso al grado dell'impugnazione, se rimessa alla sensibilità del singolo giudice-interprete può comportare soluzioni diversificate in situazione analoghe, generando incertezza e diseguaglianza. Ma non solo. A livello ancora più concreto, può assistersi alla vera e propria creazione di un regime di ammissibilità diversificato, ove la diversificazione può ancorarsi alla causa, alla materia e persino alla parte che propone l'impugnazione. Cosicché, il pubblico ministero impugnante può profittare di un regime che si "accontenta" della potenzialità dell'atto di impugnazione a provocare l'effetto devolutivo<sup>4</sup> pur a fronte di una più generalizzata regolamentazione che, nel caso dell'impugnante imputato, richiede la proposizione di motivi caratterizzati dalla specificità, che si vuole estrinseca, concetto espandibile a dismisura e che può consentire di guardare alla qualità e probabilmente alla fondatezza della doglianza in un momento preliminare nel quale è precluso ogni esame nel merito.

Si tratta di problematiche che allertano l'esigenza di verificare se sia la cedevolezza delle patologie ed il loro impiego finalistico l'unica e la corretta via da percorrere per l'efficienza, affidandosi all'interpretazione creativa della giurisprudenza per la chiarificazione di concetti sempre più vaghi che, occultando la forza cogente del diritto, indeboliscono la già «debole ed endemicamente fragile»<sup>5</sup> legalità processuale.

## **2.La dilatazione dell'inammissibilità negli scenari normo-giurisprudenziali.**

La declaratoria di invalidità della domanda di parte rappresenta un congegno al quale la prassi, ciclicamente, ricorre allo scopo di combattere e prevenire l'inefficienza della giustizia penale, la sua lentezza, che si vuole ancorata, tra le altre, ad azioni abusive e prettamente dilatorie degli imputati impugnanti.

Se con riguardo al ricorso per cassazione la cornice codicistica e l'esegesi creativa della Suprema Corte hanno consentito pian piano l'arricchirsi delle ipotesi di inammissibilità rispetto alle patologie conseguenti alla mera violazione degli schemi tassativi tipici delle impugnazioni penali<sup>6</sup>, ad osservare i

<sup>4</sup> V. Cass., Sez. II, 8 maggio 2018, P.G. in proc. Mamone, non massimata. Per approfondimenti sul punto v. infra § 4.

<sup>5</sup> NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, ethos delle fonti, dialettica tra le Corti*, in *questa Rivista*, 2017, 2, 453.

<sup>6</sup> FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso: a proposito dei rapporti tra diritto "vigente e diritto vivente"*, in *Cass. pen.*, 2017, 3006, il quale giustamente osserva come «la tendenza all'espansione in via giurispru-

recenti approdi, prima esegetici e poi normativi, che hanno mutato, restringendoli, gli argini di ammissibilità dell'appello, esce manifesto il tentativo del legislatore di tipizzare la specificità dei motivi e gli oneri dell'appellante nel redigere l'impugnazione, quasi a volerne tassativizzare il modo e la qualità dell'argomentare sulla falsariga dello schema, anche questo più dettagliato, da utilizzare nel redigere la motivazione della sentenza *ex art. 546 c.p.p.* La nuova formulazione di quest'ultima norma ricalca inutilmente il testo dell'art. 192, co. 1, c.p.p., pure se nessun dubbio «è mai sorto, né poteva sorgere, sulla complementarietà delle due disposizioni, entrambe preziose per consentire alla motivazione di svolgere la sua essenziale funzione di rimedio contro l'arbitrio»<sup>7</sup>.

Al di là di tanto, ed in prospettiva più generale, il fenomeno della dilatazione dei limiti di accesso al giudice dell'impugnazione, con lo scopo di bloccare l'assedio delle Corti [auto]considerate vittime di un costante ed abusivo uso improprio delle domande di controllo, è stato sempre di matrice consuetudinaria. Si può ricordare, come esempio, l'introduzione dello specifico procedimento finalizzato a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per Cassazione e la creazione della sezione apposita per selezionare - e cestinare - i ricorsi, generato dalla Corte tramite iniziali interventi e documenti interni.

Anche la recente novella dell'art. 581c.p.p., del pari, è stata anticipata dalla giurisprudenza delle Sezioni unite<sup>8</sup>, e la stretta commessione temporale tra l'intervento del giudice di legittimità e del legislatore non rende difficile stabilire che sia stato l'orientamento giurisprudenziale ad influenzare il legislatore e non il contrario<sup>9</sup>.

Nella sostanza «la Corte assediata dal sovraccarico di lavoro che grava sui magistrati, ha deciso di porre in essere forme di autodifesa, probabilmente sproporzionate rispetto alla reale consistenza della minaccia e comunque calibrate su un unico possibile rimedio rappresentato dall'inasprimento dei filtri volti

---

denziale delle cause di inammissibilità sin dall'emanazione della legge Pecorella. [...] a partire da quella riforma è stata dispensata con crescente intensità: ora per la genericità dei motivi, il cui ambito di incidenza si è notevolmente esteso tramite il c.d. principio di autosufficienza del ricorso; ora per il divieto di ri-lettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova».

<sup>7</sup> CERESA GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità delle impugnazioni*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, a cura di Bargis, Belluta, Torino, 2018, 6 ss.; v. anche FIORIO, *La complicata semplificazione delle impugnazioni (a margine dei "nuovi" criteri di ammissibilità)*, in questa *Rivista, Special Issue*, 1, 2018, 645 ss.

<sup>8</sup> Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, in *Mass. Uff.*, 268822. In argomento v. BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le Sezioni unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*, in *Dir. pen. cont.*, n. 2, 2017, 139.

<sup>9</sup> DE CARO, voce *Impugnazioni (dopo la riforma Orlando)*, in *Dig. Pen.*, X Agg., 2018, 333 ss.

alla deflazione dei ricorsi»<sup>10</sup>.

Rientra in questi intenti anche la sfuggente previsione della manifesta infondatezza quale causa di inammissibilità ex art. 606, co. 3, c.p.p., condivisibilmente qualificata come «frutto di una finzione legislativa: il suo accertamento, infatti, esige un esame nel merito dei motivi, non riconducibile, per la sua stessa natura, alla sfera propria della inammissibilità»<sup>11</sup>.

Lo scenario non rassicura affatto, soprattutto se si considera l'appesantimento degli oneri dell'impugnante - ambiguo e poco chiaro- con dilatazione della discrezionalità nell'attività di cernita preliminare all'esercizio del diritto al controllo nel merito.

Se in base all'esegesi propugnata dalla Sezioni unite<sup>12</sup>, «l'appello, come il ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato», sulla scorta del riformato art. 581 c.p.p., a parte i tradizionali elementi della indicazione del provvedimento impugnato, dalla sua data, di quella del giudice che l'ha emesso, l'impugnazione deve enunciare - pena l'inammissibilità dell'atto - i capi e i punti oggetto del gravame, le prove di cui si sostiene l'inesistenza, l'omessa assunzione, l'omessa o l'erronea valutazione, le richieste anche istruttorie, i motivi, con le argomentazioni in fatto e in diritto a supporto di ogni richiesta.

Il dato normativo nuovo potrebbe essere idoneo a far corrispondere al dovere del giudice di provvedere alla redazione della motivazione secondo i canoni richiesti dall'art. 546 c.p.p., l'onere delle parti impugnanti di enunciare specificamente quanto richiesto dall'art. 581 c.p.p., con una saldatura dei due atti -motivazione della decisione impugnata e domanda di impugnazione- destinati a chiudere una fase ed aprirne un'altra<sup>13</sup>. In altre parole, nel contesto riformato «sarebbe difficile sostenere che l'appello possa sfuggire, a differenza del ricorso per cassazione, allo scrutinio di ammissibilità estrinseca dei motivi»<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> Così MAZZA, *La nuova cultura*, cit., 3472-3473.

<sup>11</sup> FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso*, cit., 3006.

<sup>12</sup> Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit.

<sup>13</sup> Così PIERRO, *La specificità estrinseca dei motivi di appello tra Sezioni unite e riforma Orlando*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 3, 310; prima ancora, v. SPANGHER, *Il nuovo giudizio di appello*, *ivi*, *Speciale Riforma Orlando*, 2017, 10, 1329.

<sup>14</sup> PIERRO, *La specificità dei motivi*, cit., 310.

Ma la distanza tra le affermazioni delle Sezioni unite e l'intervento modificativo dell'art. 581 c.p.p., che pretenderebbe lo stesso *standard* di ammissibilità per l'appello e per il ricorso per Cassazione, si coglie nel momento in cui si considera la collocazione della norma tra le disposizioni generali in materia di impugnazioni e la sua operatività, immutata, riferibile sia pure ad entrambi i controlli ordinari, ma con le tradizionali varietà di cadenze connesse alla loro diversa natura.

Il richiamo alla specificità, contenuto nella riformata disposizione sui requisiti generali dell'atto di impugnazione, «non assume altro significato che quello di pertinenza della *causa petendi al petitum*: l'indicazione delle ragioni *in iure* e degli elementi fattuali dovrà avere un legame, un nesso, una connessione diretta con l'epilogo processuale invocato»<sup>15</sup>, il quale, a sua volta, dovrà agevolare l'individuazione del punto o dei punti della decisione criticati. È una constatazione necessaria, ma ovvia: «concreta è la critica quando sia riferita a quel provvedimento particolare che è stato impugnato; non occorre, peraltro, che si tratti di una critica che non possa essere adattata ad un diverso provvedimento; quello che assume valore decisivo ai fini della concretezza è la correlazione tra il motivo e la decisione *de qua agitur*»<sup>16</sup>.

La riferibilità dell'art. 581 c.p.p. ad entrambe le forme di impugnazione ordinaria (appello e ricorso per cassazione) non può valere da sola a risolvere ed a dissolvere le peculiarità indiscutibili di ciascuna.

La norma generale deve essere comunque interpretata unitamente alle altre disposizioni riferite al singolo mezzo di impugnazione nella prospettiva di circoscriverne o allargarne ulteriormente il perimetro di ammissibilità<sup>17</sup>.

Ed è questo il vero nodo problematico.

Al di là di ogni constatazione in ordine all'incidenza della novella dell'art. 581 c.p.p., che è comunque norma generale, sulla configurazione del giudizio di seconda istanza<sup>18</sup>, ad alimentare le preoccupazioni per il "futuro" del *favor*

<sup>15</sup> CERESA GASTALDO, *La riforma dell'appello*, cit., 169.

<sup>16</sup> LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, III, Napoli, 1961, 87.

<sup>17</sup> Così DE CARO, voce *Impugnazioni*, cit., 336, il quale ha evidenziato, correttamente, che «nel caso dell'appello, in particolare, l'art. 597, co. 1, c.p.p. stabilisce in modo inequivocabile che la cognizione del giudice di appello è limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti e il successivo co. 5 autorizza il giudice di appello ad intervenire *ex officio*, nell'interesse dell'imputato, in un'ampia gamma di segmenti procedurali».

<sup>18</sup> Ritiene, ad esempio, PIERRO, *La specificità dei motivi*, cit., 311, l'evoluzione dell'archetipo del giudizio di appello come gravame puro «e la sua transizione verso una impugnazione, limitatamente o parzialmente devolutiva lasciata alla iniziativa delle parti dischiude, peraltro, immediatamente la delicata problematica della ratio della necessità della instaurazione su domanda di un ulteriore grado di giurisdizione [...]. Nel contesto del mutato orizzonte legislativo è davvero arduo sostenere che l'appello possa sfuggire, a differenza del ricorso per cassazione, allo scrutinio di inammissibilità estrinseca dei motivi.

*impugnatio* è l'inidoneità delle nuove previsioni a circoscrivere entro le strette maglie della tipicità il filtro per la declaratoria di ammissibilità/inammissibilità dell'impugnazione.

Come è stato giustamente osservato, ferma restando la formulazione dell'art. 591 c.p.p. e, con riferimento specifico all'appello, dell'art. 597 c.p.p., la norma emendata non segna «quel passo in avanti verso la critica specifica delle ragioni della decisione»<sup>19</sup>, che pure aveva indicato l'ultimo, autorevole arresto della Suprema Corte<sup>20</sup>. Si tratta, infatti, di un passo in avanti mancato, che tuttavia è ragionevole prevedere non basterà a fermare il processo ormai avviato per via pretoria di (indebita) selezione degli appelli<sup>21</sup>. A prospettarsi è una discordanza tra le “indicazioni” giurisprudenziali ed il dato obiettivo della norma oggetto di modifiche successive. La nuova articolazione del modello legale di impugnazione, più minuziosa, in realtà non si presta né a definire, né ad arginare l'indeterminatezza di un concetto che di per sé non potrebbe che essere vago: cioè quello di specificità<sup>22</sup>; da ciò una discrezionalità libera nel vaglio di ammissibilità della domanda di controllo, suscettibile di sottrarre al canone di legalità gli effetti preclusivi che la declaratoria della patologia comporta quasi sempre a svantaggio dell'imputato e, ad ogni modo, foriera di risoluzioni diversificate rimesse alla sensibilità per i concetti nutrita dal singolo giudicante deputato al vaglio per l'accesso al controllo<sup>23</sup>.

### 3. Lo statuto dell'inammissibilità al cospetto del principio di legalità.

Il forte impiego dell'inammissibilità è di certo alimentato dalla consapevolezza di trovarsi di fronte ad una categoria dalle potenzialità illimitate nell'ottica

---

Che i motivi di appello, diversamente da quelli di ricorso per cassazione, non siano predeterminati ex lege e, per ciò stesso, assolvano all'unica funzione di delimitare i punti della decisione impugnata, nell'ambito della totalità incondizionata della cognizione, è affermazione non del tutto corretta [...]». V. anche DINACCI, *La riforma del giudizio in Cassazione tra pragmatismi operativi ed accentuata nomoflaccia*, in *Dir. pen. e proc.*, 2018, 593.

<sup>19</sup> CERESA GASTALDO, *La riforma dell'appello*, cit., 161.

<sup>20</sup> Con la decisione di Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit.

<sup>21</sup> CERESA GASTALDO, *La riforma dell'appello*, cit., 161. In senso analogo, FIORIO, *La complicata semplificazione*, cit., 651. Secondo DINACCI, *La riforma del giudizio*, cit., 594, «l'art. 581 c.p.p. non chiede una specificità estrinseca dei motivi, e la circostanza non è di poco conto nella misura in cui si consideri che per espressa enunciazione dell'art. 568, co, 1, c.p.p. il regime delle impugnazioni è assoggettato al principio di tassatività».

<sup>22</sup> Cfr. IASEVOLI, *La Cassazione penale 'giudice dei diritti'*, Napoli, 2018, 191.

<sup>23</sup> Deve convenirsi con PIERRO, *La specificità estrinseca*, cit., 312, che sottolinea il rischio «che può concretizzarsi tutte le volte in cui il giudice non si limiti a verificare la presenza di un collegamento esplicito tra la critica e il punto della sentenza oggetto di censura, ma ritenga di poter valutare profili ulteriori di tale collegamento densi di genericità e incertezza applicativa, quali la “serietà”, la “precisione”, la “chiarezza”, la “logicità”, ecc».

della selezione delle impugnazioni da trattare da parte del giudice chiamato al controllo. Più in generale, l'opacità delle scarse previsioni normative che la regolano, avvantaggia l'uso finalistico di un'invalidità che, proprio per la sua inevitabile vaghezza, dovrebbe essere soggetta ad applicazioni restrittive.

Non essendo destinataria di una disciplina organica, l'inammissibilità è ricollegabile ad un variegato novero di ipotesi ed atti processuali che la sottraggono ad una normazione di carattere generale idonea a ricondurre le singole previsioni disseminate nel codice ad un sistema preordinato e determinato<sup>24</sup>. Non sfugge che, per tradizione, sia quella degli atti petitori la categoria eletta a modello paradigmatico nella ricerca di regole comuni sull'inammissibilità per individuarne la *ratio* ed il fondamento<sup>25</sup>. La poliedrica figura della invalidità in parola tende a trovare organicità nella misura in cui si applica ad una categoria di atti omogenea ed unitaria che è quella delle domande di parte, atti processuali significativamente e fisiologicamente suscettibili di un impiego distortivo ed abusivo<sup>26</sup>.

Uno dei profili maggiormente problematici che ha attinto la patologia in questione è stato proprio quello relativo alla sua assoggettabilità o meno al principio di tassatività.

È evidente che la carenza di una disposizione con pari contenuto dell'art. 177 c.p.p. dedicata all'inammissibilità renda poco scontata la risposta all'interrogativo. A tanto deve aggiungersi la forte crisi che, da tempo, sconvolge lo stesso regime delle nullità e della tassatività in nome di valutazioni sul pregiudizio effettivo che affidano la reazione sanzionatoria a diagnosi incerte ed altalenanti<sup>27</sup>. A ben vedere, tenendo in considerazione il principio per cui è

---

<sup>24</sup> V. FONTI, voce *Inammissibilità*, in *Dig. Pen.*, V Agg., Torino, 2010, 434; più approfonditamente sempre FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Torino, 2008, passim; v. anche PANZAVOLTA, *Inammissibilità*, in *Studi urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche*, 2005 2, 217 ss.

<sup>25</sup> DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità*, Milano, 1938, 51; GAITO, *Electa una via. I rapporti tra azione civile ed azione penale nei reati perseguibili a querela*, Milano, 1984; GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, Milano, 1968, 2 ss; RICCIO, *Contributo allo studio dell'inammissibilità nel processo penale*, in ID., *Studi sul processo penale*, Napoli, 1988, 149 ss.

<sup>26</sup> CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2004, 106, che pone in rilievo la configurazione dell'inammissibilità come una delle sanzioni tipiche dell'abuso processuale che trova giustificazione nella flessibilità della categoria, applicabile ad una variegata tipologia di violazioni e significativamente considerata, nelle codificazioni anteriori al codice abrogato, quale rimedio empirico e, pertanto, carente di un adeguato inquadramento dogmatico. V. anche DE PRIAMO, voce *Inammissibilità*, in *Dig. Pen.*, Torino, 1982, 297, il quale ha osservato che nella legislazione precedente al codice del 1930 l'inammissibilità fosse considerabile come uno strumento meramente pratico, quasi empirico, cui la giurisprudenza potesse far ricorso per sopperire ad esigenze diverse e non riconducibili ad una accezione comune.

<sup>27</sup> In argomento v. volendo LA ROCCA, *La tassatività delle nullità negli itinerari mutevoli della giurispru-*

richiesta una previsione espressa delle cause di invalidità degli atti e delle sanzioni processuali<sup>28</sup>, nonché i contenuti dell'art. 111 Cost, nella parte in cui sancisce che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»<sup>29</sup>, può ritenersi che in assenza di una disposizione normativa che imponga ad un soggetto, nel compimento di un atto, l'osservanza di forme specifiche previste a pena di inammissibilità, sarebbe scorretto ed arbitrario ritenere che in loro difetto si determini una causa di inammissibilità dell'atto stesso<sup>30</sup>. Al contrario, il palese difetto dell'atto prescritto a pena di inammissibilità deve determinarne la declaratoria. Si tratta anche in questo caso di una constatazione alquanto naturale che consente di circoscrivere entro il perimetro della legalità una sanzione che inibisce, interrompendola spesso sul nascere, la potestà della parte di introdurre la domanda per accedere ad una risposta giurisdizionale.

Posto che «l'atto risulta inammissibile solo quando lo stabilisca una disposizione codicistica»<sup>31</sup>, la disomogeneità pericolosa che assegna all'interprete una discrezionalità eccessiva, è generata dalla carenza di determinatezza delle ipotesi che consentono la diagnosi sull'impugnazione inammissibile, persino quando sia la stessa specificità ad essere evocata a pena di inammissibilità.

Il legislatore, facendo sempre maggior ricorso alla categoria in parola, ne determina ipotesi avvalendosi di tecniche di ricostruzione della fattispecie normativa fatte di concetti che implicano un ampio margine di vaghezza, il quale si traduce nel corrispondente margine di discrezionalità attribuito al giudice nella rilevazione della causa di inammissibilità.

Si colloca in tale prospettiva la già richiamata «manifesta infondatezza dei motivi» (606, co. 3, c.p.p.) che preclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione. Ponendosi «agli antipodi di quanto richiesto ad una previsione normativa rispettosa del corollario di tassatività-determinatezza che discende direttamente dal principio di legalità processuale»<sup>32</sup>, il concetto di manifesta infondatezza si presta ad essere riempito dei contenuti più diversificati, spesso rimessi alle

---

denza, in *questa Rivista*, 2017, 1, 276 ss. Più in generale v. CAIANIELLO, *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo*, Bologna, 2012, passim; CORDERO, *Nullità, sanatorie e vizi innocui*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, 703; MAZZA, *Il pregiudizio effettivo fra legalità processuale e discrezionalità del giudice*, in *Giust. pen.*, 2015, III, 697; NEGRI, *Splendori e miserie*, cit., 421 ss.

<sup>28</sup> Cfr. art. 2, n. 7 *Legge delega al c.p.p.*, che impone la «previsione espressa delle cause d'invalidità e delle loro conseguenze».

<sup>29</sup> V. su tale specifico richiamo MAZZA, *La nuova cultura*, cit., 3476, il quale sottolinea come la materia delle invalidità è sottoposta al principio di tassatività che in qualche modo rafforza quello generale di legalità processuale sancito dall'art. 111, co. 1, Cost.

<sup>30</sup> Cfr. FONTI, voce *Inammissibilità*, cit., 435.

<sup>31</sup> MAZZA, *La nuova cultura*, cit., 3476.

<sup>32</sup> MAZZA, *La nuova cultura*, cit., 3477.



circostanze del caso concreto ed alla sensibilità per il concetto medesimo nutrita dall'interprete. È al tempo stesso evidente che la non fondatezza, sia pure manifesta, implica un vaglio che esorbita dalla mera verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti "formali" della domanda di parte.

L'infondatezza dei motivi non può essere affermata se non attraverso l'indagine relativa al contenuto dei motivi, presupponendo un'indagine sul merito. E poiché «l'ammissibilità è pregiudiziale alla fondatezza, il giudizio di inammissibilità per infondatezza appare una stortura giuridica»<sup>33</sup>.

È pur vero che non risponderebbe a ragioni di efficientismo e ragionevole durata assecondare istanze di controllo meramente dilatorie ed in qualche misura abusive: in questo è stata colta la necessità della manifesta infondatezza, quanto la sua pericolosità<sup>34</sup>. Al tempo stesso, non può che convenirsi con chi ritiene si tratti di una "finzione legislativa"<sup>35</sup> per nulla riconducibile alla natura preliminare dell'accertamento di inammissibilità<sup>36</sup>. Se quest'ultimo si concreta in un procedimento di verifica processuale utile a constatare la preclusione senza alcuna mediazione valutativa del giudice<sup>37</sup>, l'infondatezza, manifesta o non, può risultare necessariamente solo da un esame dei motivi del ricorso, del loro contenuto<sup>38</sup>: «il motivo infondato, anche gravemente infondato, è sempre valutabile perché per rilevarne il difetto il giudice deve operare il giudizio sul merito della doglianza e il giudizio presuppone una impugnazione ammissibile»<sup>39</sup>.

La verifica della condizione di manifesta infondatezza ha carattere non astratto ma concreto, in diretta immediata correlazione col tema di indagine<sup>40</sup>. La peculiarità di tale ipotesi di inammissibilità richiama la necessità di un vaglio del giudice che supera la mera constatazione<sup>41</sup> o presa d'atto della difformità

<sup>33</sup> Così già SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, Torino, 1953, 386. Sottolineava anche DELOGU, *Contributo allo studio*, cit., 61, che «si ha una zona grigia tra inammissibilità e infondatezza; la pronta rilevabilità di quest'ultima funge da condizione negativa di un esame più approfondito».

<sup>34</sup> Da CORDERO, *Procedura penale*, 1987, 793.

<sup>35</sup> FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso*, cit., 3007.

<sup>36</sup> Da sempre la manifesta infondatezza rappresenta l'ipotesi di inammissibilità più emblematica delle cause che richiedono una diagnosi di carattere sostanziale. V. FONTI, voce *Inammissibilità*, cit. 436. In precedenza, MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica di inammissibilità*, Torino, 2004, 129.

<sup>37</sup> Così, efficacemente, BARGI, *Inammissibilità dell'impugnazione ed immediata declaratoria di cause di non punibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 186.

<sup>38</sup> V. MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi*, cit., 129.

<sup>39</sup> MAZZA, *La nuova cultura*, cit., 3479.

<sup>40</sup> Cass., Sez. un., 26 settembre 2001, Pisano, in *Cass. pen.*, 2002, 1952.

<sup>41</sup> In tal senso BARGI, *Inammissibilità dell'impugnazione*, cit., 187, che evidenzia come «[...] in realtà l'itinerario argomentativo seguito ha ridimensionato, se non escluso di fatto, la distinzione tra "infondatezza semplice e quella manifesta", dando luogo ad una prassi che utilizza la causa di inammissibilità in

della domanda dal paradigma formale stabilito a pena di inammissibilità. In tal caso è pur sempre necessario un procedimento logico complesso fondato su tutti gli elementi di giudizio per fermare quelli utili e necessari e per escludere quelli inutili ed erronei<sup>42</sup>.

Si pone nella medesima direzione, seppur con piccole differenziazioni, la causa di inammissibilità, più che altro con riguardo all'appello, legata all'aspecificità dei motivi, che potrebbe spingersi, così come risulta dalla elaborazione giurisprudenziale in ordine al requisito stabilito dall'art. 581, lett. d, c.p.p., alla persuasività dei contenuti della doglianza in rapporto con la motivazione della decisione impugnata. Il vincolo cognitivo unidirezionale, imposto al giudice di appello di verificare esclusivamente le censure formulate dalla parte alle sole ragioni in fatto ed in diritto formulate nella prima decisione, anche qui per ragioni di efficientismo e di limitazioni di impugnazioni meramente dilatorie, può in qualche modo escludere «che il controllo richiesto possa compendiare in una mera e generica lamentela in ordine alla ingiustizia dell'intera decisione impugnata, ovvero in critiche specifiche, che non abbiano, però nessuna relazione con il *context of justification* della prima decisione»<sup>43</sup>. Il problema consiste, però, nello stabilire cosa significhi il termine «specificità» con riguardo ai motivi di appello, posto che, come già posto in risalto, non emerge dal dato normativo riformato l'adesione all'assunto delle Sezioni Unite sulla necessità di specificità estrinseca<sup>44</sup>. Le enunciazioni della norma (art. 581 c.p.p.), generiche ed inefficaci, in via generale ma anche nel concreto, non rispondono al bisogno di determinatezza della locuzione specificità, continuando a non porre argini alla discrezionalità del giudice. La norma riformata «è suscettibile di molteplici interpretazioni, fino a richiedere una *pars destruens* della pronuncia appellata e una *pars costruens*, volta ad offrire un progetto di decisione alternativa»<sup>45</sup>. Ma già questa valutazione, non esplicitata normativamente, in ordine alla specificità estrinseca, di matrice giurisprudenziale, comporta che si ripieghi sull'inammissibilità anche dopo un vaglio che potrebbe essere inevitabilmente esteso al merito per la valutazione sulla per-

---

questione come una mannaia per sfozzire il numero dei ricorsi per cassazione».

<sup>42</sup> V. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, cit., 386 ss.

<sup>43</sup> Così PIERRO, *La specificità estrinseca*, cit., 312.

<sup>44</sup> In tal senso BARGIS, *Riforma in due fasi per la disciplina dell'appello penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 2.

<sup>45</sup> Così IASEVOLI, *La Cassazione penale*, cit., 198, che specifica come «se a prevalere fosse quest'ultima chiave di lettura, si aggraverebbe smisuratamente la posizione dell'impugnante, soprattutto alla luce del rilievo che l'inammissibilità può essere pronunciata anche d'ufficio in sede di legittimità qualora la stessa non sia stata rilevata dal giudice di appello e anche se quest'ultimo abbia emanato un provvedimento contenente una risposta sanzionatoria».

suasività del motivo. Il risultato, anche in questo caso, è una «finzione giuridica che manda in frantumi le categorie dogmatiche»<sup>46</sup>.

L'ampiezza del riferimento normativo mal si concilia con la tesi dell'inscindibile nesso tra motivi e argomenti utilizzati nella decisione ed è sempre impellente il rischio che può concretizzarsi tutte le volte in cui il giudice non si limiti a verificare la presenza di un collegamento esplicito tra la critica e il punto della sentenza oggetto di censura, ma ritenga di poter valutare profili ulteriori di tale collegamento altrettanto densi di genericità e incertezza applicativa, quali la serietà, la precisione, la chiarezza, la logicità, la fondatezza, basando la valutazione di ammissibilità su formalismi eccessivi o su caratteristiche che esorbitano dal tipico controllo preliminare.

Deve condividersi il rilievo secondo il quale, in vigore il nuovo art. 581 c.p.p., «la “partita” si gioca sulla forza persuasiva delle doglianze»<sup>47</sup>. Il risvolto negativo è di immediata percezione: in presenza di un appello, che non avrà una ragionevole probabilità di essere accolto, sarà forte la tentazione a far prevalere le esigenze di accelerazione, sulla falsariga di quanto già previsto dall'art. 348-*bis* c.p.c.<sup>48</sup>, nonostante una simile valutazione ai fini della declaratoria di ammissibilità non sia contemplata dal codice di rito e sia incompatibile, per la sua incerta portata, con il canone di legalità processuale.

Ritornando, oltre gli esempi emblematici riportati, sul piano generale, deve prendersi atto di come l'inammissibilità favorisca, a causa dell'indeterminatezza delle disposizioni che ne disciplinano le cause, il perseguimento di certi obiettivi da parte delle giurisdizioni -alleggerimento del carico giudiziario e controllo di azioni abusive<sup>49</sup>- oltre la predeterminazione di criteri certi. Sembra quasi voluta la vaghezza, se non l'ambiguità, in contrasto con le elementari esigenze di garanzia poste dai canoni di legalità, allo scopo di trasferire sulla magistratura la responsabilità della gestione del fenomeno. Simile metodo, ripudiato dalla Corte costituzionale<sup>50</sup>, si contrappone al bisogno di esattezza nella formulazione delle clausole normative destinate a prevedere casi, condizioni, mezzi e limiti dei poteri che interferiscono con i diritti dell'imputato durante il processo penale.

<sup>46</sup> MAZZA, *La nuova cultura*, cit., 3479.

<sup>47</sup> Così CERESA GASTALDO, *La riforma dell'appello*, cit., 169.

<sup>48</sup> Così, IASEVOLI, *Motivazione e filtri di ammissibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 4, 446.

<sup>49</sup> Sottolinea CATALANO, *L'abuso del processo*, cit., 324, come «il secondo modello di reazione all'abuso processuale trova la sua tipica manifestazione nella configurazione e nel trattamento delle ipotesi di abuso secondo i canoni dell'invalidità, sub specie di inammissibilità dell'atto processuale»

<sup>50</sup> Cfr. Corte cost., n. 24 del 2017 (ord.). V. sull'argomento NEGRI, *Splendori e miserie*, cit. 453.

**4. (segue) E la sua agile cedevolezza per le impugnazioni dell'accusa.**

Nel confronto con il principio di legalità processuale, che non ammette operazioni interpretative finalisticamente orientate e che, al contrario, impone la declaratoria delle patologie invalidanti gli atti solo al cospetto di previsioni che a ciò autorizzino, il regime dell'inammissibilità così come congegnato con riguardo alle impugnazioni ordinarie, esorbita dalla cornice costituzionale, restringendo la sfera della ricorribilità<sup>51</sup> e ponendosi in posizione antitetica rispetto al principio sancito dal co. 1 del medesimo art. 111<sup>52</sup>.

Per quanto già grave, poi, la questione non si pone solo in termini astratti.

La difficoltà di circoscrivere la sanzione dell'inammissibilità ad ipotesi tipizzate, autorizza spesso il giudice, deputato a vagliarne la sussistenza al cospetto della dichiarazione di impugnazione, a restringerla ma, al tempo stesso, ad allargarne gli ambiti di operatività, generando irragionevoli soluzioni a favore dell'una piuttosto che dell'altra parte processuale.

Se per un verso l'inconsistente base normativa permette declaratorie di inammissibilità pure in ipotesi esorbitanti, per l'altro si assiste con frequenza ad un adattamento del dato normativo e di quelle stesse regole di derivazione giurisprudenziale per omettere declaratorie di inammissibilità pure in ipotesi in cui alla violazione palese delle regole dovrebbe conseguire la patologia preclusiva dell'esame nel merito dell'impugnazione.

Desta un certo imbarazzo la lettura di incisi contenuti nelle sentenze della Corte di Cassazione nell'occasione di statuire l'ammissibilità dell'impugnazione quando impugnante è il pubblico ministero. Dalla lettura di recenti decisioni si può, ad esempio, apprendere che «in relazione al requisito della specificità dei motivi dell'appello proposto dal procuratore della Repubblica, se dal tenore della decisione della corte di appello emerge che con l'impugnazione siano state dedotte critiche che “appaiono” specifiche all'interpretazione da parte del tribunale di dati già acquisiti al processo, tanto basta a provocare l'effetto devolutivo e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'impugnazione»<sup>53</sup>; oppure che «in relazione al requisito della specificità dei

---

<sup>51</sup> Così, con precipuo riguardo alla manifesta infondatezza per il ricorso per cassazione, FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso*, cit., 3007.

<sup>52</sup> In tal senso MAZZA, *La nuova cultura*, cit., 3477, che ha evidenziato come meriterebbe di essere scrutinata alla luce dell'art. 111, co.1, Cost. la previsione dell'art. 606, co. 3, c.p.p. «...se tale questione di legittimità venisse sollevata, sarebbe un *leading case* non solo per la palese indeterminatezza della disposizione processuale penale sottoposta al giudizio della Corte, ma anche perché, inspiegabilmente, in quasi diciotto anni di vigenza, il principio costituzionale non è mai stato invocato quale parametro di riferimento, come se si trattasse di una previsione meramente programmatica non immediatamente precettiva».

<sup>53</sup> Cass., Sez. II, 8 maggio 2018, P.G. in proc. Mamone, non massimata.

motivi di impugnazione, il ricorrente procuratore della Repubblica non deve considerarsi gravato dall'onere della confutazione delle considerazioni *obiter dicta* dallo stesso giudice prospettate come affatto estranee all'ambito del giudizio già deliberato»<sup>54</sup>.

E, dinnanzi a tanto, si insinua immediatamente il dubbio circa la portata di simili affermazioni nel paragone con le più generalizzate enunciazioni di principi di diritto che paiono non transigere sulla necessaria specificità che deve assistere la proposizione dell'impugnazione dell'imputato. È risaputo, invero, che questa «è da ritenere inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata»<sup>55</sup> e che «la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., all'inammissibilità»<sup>56</sup>.

Un lettore inesperto, al cospetto delle prime massime confrontate con le seconde, potrebbe concludere che il “ricorrente procuratore della Repubblica”, a cui si fa esplicito riferimento nell'affermazione della regola applicativa per l'ammissibilità dell'impugnazione, goda di una disciplina differenziata rispetto a quella in vigore per le altre parti, e che la specificità percorra un binario diverso per il ricorrente medesimo. Cosicché, se per quest'ultimo le critiche debbono solo “apparire” specifiche, negli altri casi sembra essere richiesto qualcosa di più e che esorbita dalla mera potenzialità dei motivi “a provocare comunque l'effetto devolutivo”. Sembra che le soluzioni siano forgiate attorno alla figura dell'accusa, agevolata, nella proposizione dell'impugnativa, da

<sup>54</sup> Cass., Sez. 1, 22 settembre 2016, P.M. in proc. Augussori e altri, in *Mass. Uff.*, n. 270566.

<sup>55</sup> Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Gattelli, cit.

<sup>56</sup> Cass., Sez. II, 12 ottobre 2017, Malvone, in *Mass. Uff.*, n. 271323. V. anche Id., Sez. II, 26 aprile 2018, Ngom, in *Mass. Uff.*, n. 272809, ove si specifica come «È espressamente previsto che il ricorso contenga l'indicazione “delle richieste relative ai motivi esposti”. È proprio tale precisazione che rende l'atto chiaro e completo e consente di attribuire specificità ai motivi esposti nel ricorso, in quanto funzionali al tipo di intervento che si intende ottenere dalla Suprema Corte. Altrimenti si giungerebbe all'irragionevole conclusione di rendere priva di significato la previsione contenuta nella lettera c) dell'art. 581 c.p.p. che, nel dettare, a pena di inammissibilità, i requisiti formali dell'impugnazione, stabilisce che questa enunci in modo specifico “le richieste, anche istruttorie”, quale elemento di necessario raccordo tra i capi e punti della decisione impugnata e l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Trattasi di un ulteriore elemento testuale da cui si ricava la necessità che vi sia piena continenza tra il motivo di censura, l'argomentazione sviluppata a suo sostegno e le conclusioni formulate».

oneri meno gravosi nell'osservanza del dovere di specificità estrinseca stabilito a pena di inammissibilità dall'interpretazione della norma generale di cui all'art. 581 c.p.p.

L'atteggiamento sottostante all'enunciazione di soluzioni variabili<sup>57</sup> in ordine alla medesima patologia che consegue al *modus* di redazione dell'impugnazione riflette l'agile cedevolezza delle previsioni normative su talune ipotesi di inammissibilità che si prestano, a causa della loro indeterminatezza, a creare trattamenti irragionevoli tradendo la lettera della legge e, talvolta, prescindendone del tutto. E tanto non può che preoccupare se si tiene conto che la disposizione generale riformulata lascia ancora una volta al diritto giurisprudenziale l'onere di bilanciamento e di coordinamento ermeneutico nelle prassi applicative in grado di coniugare il giusto e proporzionato rapporto tra gli *standard* o soglie, normativamente non espresse, di specificità estrinseca dei motivi indispensabili per un apprezzamento di ammissibilità dell'impugnazione proposta, ed il rischio di negazione radicale di posizioni soggettive fondamentali<sup>58</sup>. Cosicché, chi si illuda che la disinvoltura ermeneutica dei giudici nomofilattici possa restare circoscritta a soluzioni in *bonam partem*, deve di certo e presto ricredersi.

### 5. Il rischio di negazione del *favor impugnationis*

Nell'ottica del legislatore e della giurisprudenza che lo ha preceduto nelle dinamiche di riforma, la logica dell'irrigidimento dei requisiti formali dell'atto di impugnazione pare sottendere l'idea che valga una presunzione di strumentalità dell'iniziativa di controllo della parte, rispetto alla quale il «*favor impugnationis* non è altro che un segno della decadenza dei “costumi” processuali, un sintomo dell'atteggiamento colpevolmente lassista del giudice che ammette controlli non dovuti, ritardando l'esecuzione della sentenza»<sup>59</sup>.

L'intento di mera deflazione delle impugnazioni, che ha avuto prevalenza rispetto alla rivisitazione degli istituti coinvolti nell'ottica della loro maggiore efficienza, si pone in contrasto con quelle peculiarità garantiste interconnesse alle impugnazioni stesse che, se non ne autorizzano l'uso meramente dilatorio, di certo ne consentono un uso “proporzionale” alle esigenze concrete ed in particolare alla necessità di rimozione dell'errore giudiziario<sup>60</sup>.

<sup>57</sup> Sul punto v. GAITO, *In tema di confini tra inammissibilità e rigetto del ricorso per cassazione*, in *Giur. it.*, 1996, 2.

<sup>58</sup> PIERRO, *La specificità estrinseca*, cit., 311.

<sup>59</sup> Così CERESA GASTALDO, *La riforma dell'appello*, cit, 169.

<sup>60</sup> V. DE CARO, voce *Impugnazioni*, cit., 336, che rileva come «i numeri e le pendenze non possono di per sé fondare interventi legislativi significativi senza l'esame effettivo delle inefficienze del giudizio (di

L'assunto è corroborato, per quel che concerne in particolare l'appello penale, dalla procedura *de plano* predisposta dall'art. 591 c.p.p. per la declaratoria di inammissibilità. Se per un verso la stessa non contribuisce certo alla celerità nella definizione del processo, essendo prevista la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che ne costituisce l'esito<sup>61</sup>, per l'altro la procedura non partecipa, che non consente alla parte alcun intervento a sostegno dell'ammissibilità dell'impugnativa, è in grado di recidere irreversibilmente la delicata fase del secondo grado di merito e la possibilità di rimedio agli errori eventualmente verificatisi in prima istanza<sup>62</sup>.

Non può disconoscersi che la previsione, anche meramente concettuale, di un sistema di rimedi impugnativi declina, per necessità logica, le "idee" di giustizia, tempestività e certezza: «il bisogno di soddisfare la prima esigenza (giustizia) induce a non accontentarsi di un solo giudizio, sul presupposto che il verdetto unico potrebbe essere errato o ingiusto o comunque perfezionabile; l'esigenza di ottenere il secondo risultato (tempestività) porta a contenere la domanda ipertrofica di ricorsi nell'intento di scongiurare il rischio di un troppo grave e conseguente allungamento dei tempi medi di durata per i processi; l'aspettativa a conseguire comunque la terza aspirazione (certezza) conduce ad attribuire all'ultimo giudizio di una serie convenzionalmente prestabilita i connotati della irripetibilità e delle definitività, ai quali viene correlata l'autorità di giudicato»<sup>63</sup>.

Si tratta di fattori fondamentali, che esprimono bisogni irrinunciabili, esigenze interne della giurisdizione e garanzie fondamentali per l'individuo: le une non possono prevaricare indebitamente sulle altre.

Ne deriva la necessità di bilanciare, alla luce del *favor impugnationis*, le diverse istanze di celerità, da un lato, e necessità di controllo per la giustizia della

---

primo grado e di appello) e dell'esecuzione penale che provocano la dilatazione delle impugnazioni. Ridurre il numero delle impugnative senza agire sulle cause che sovente le generano potrebbe addirittura influire negativamente sulla funzione di garanzie che caratterizza i controlli nel processo penale».

<sup>61</sup> Osserva giustamente BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello*, cit., 140, che «quando -come nel caso dell'inammissibilità dichiarata dal giudice dell'appello, ex art. 591 c.p.p.- contro l'ordinanza si profila un'apposita impugnazione (il ricorso per cassazione), l'economia complessiva dei giudizi rischia di variare, dilatandosi in maniera significativa, così annullando i possibili benefici che la specificità potrebbe addurre, ostacolando le impugnazioni pretestuose».

<sup>62</sup> V. PIERRO, *La specificità estrinseca*, 310: «Non resta, allora che rammaricarsi che la riforma Orlando abbia perduto questa occasione per ridisegnare, nel quadro generale delle nuove linee-guida della disciplina dell'appello, un diverso procedimento incidentale di controllo della introduzione della impugnazione, più rispettoso della compartecipazione in contraddittorio delle parti appellanti, esposte [...] alla possibile cancellazione della celebrazione di un secondo processo di merito».

<sup>63</sup> Così, GAITO, *Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, I, Torino, 1998, 15.

decisione, dall'altro.

Il *favor impugnationis* rappresenta, invero, «un ineludibile canone interpretativo delle norme che sacrificano l'interesse [...] alla giustizia sostanziale della decisione penale a favore dell'esigenza di certezza del diritto, ossia di relativa economicità e tempestività dell'intervento giurisdizionale»<sup>64</sup>. Il bisogno del raggiungimento di un punto di equilibrio ragionevole, può tradursi nella predisposizione di regole che limitano, nei modi e nei tempi, i controlli, circoscritti oggettivamente e soggettivamente; è necessario che quel bilanciamento tra esigenze in conflitto sia riservato alla sola previsione di normativa che sia ragionevole e risponda ai canoni di proporzionalità<sup>65</sup>.

Pare questa la linea interpretativa seguita ed imposta anche dalla Corte dei diritti umani, che ha senza esitazione chiarito come il legislatore, nell'ambito del suo margine di apprezzamento, possa imporre requisiti formali anche rigorosi per l'ammissibilità dell'impugnazione, a condizione che questi rispettino il principio di proporzionalità e non siano tali vanificare il diritto a una pronuncia di merito attraverso l'imposizione di eccessivi formalismi, siano chiari e prevedibili, non impongano eccessivi oneri alla parte impugnante per l'esercizio del diritto di difesa<sup>66</sup>.

La dubbia efficacia dell'agire legislativo e giurisprudenziale per abbattere in via preventiva l'allungamento dei tempi prodotto dalla presentazione della domanda di controllo si affianca, nella specie, alla difficoltà, più generale, di costruire un rimedio generalpreventivo che ripieghi sull'inammissibilità secondo un modello che sia in grado di registrare la distinzione tra l'autore di una condotta dilatoria e il soggetto destinatario di una decisione realmente bisognosa di essere rivista. La minore o maggiore capacità del giudice che esamina preliminarmente l'impugnazione, infatti, può valere, paradossalmente, ad agevolare l'uso dilatorio della domanda redatta attraverso modalità preferite e, al tempo stesso, a porre nel nulla l'istanza reale di controllo: l'indeterminatezza del dato normativo e la correlativa espandibilità in via interpretativa delle ipotesi che inibiscono l'accesso alla fase di impugnazione, possono contribuire a restringere irragionevolmente i diritti di colui che coltiva l'interesse ad una pronuncia più favorevole.

È ancora una volta il ruolo che si vuole attribuito al giudice, in questo caso per delimitare i confini del *favor impugnationis*, a fortificare quel punto di rottura rispetto ai principi che fondano l'ordinamento costituzionale, tra i

<sup>64</sup> CERESA GASTALDO, *La riforma dell'appello*, 169-170.

<sup>65</sup> Richiama la necessità del test di proporzionalità IASEVOLI, *La Cassazione penale*, cit., 199.

<sup>66</sup> Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia.



quali quello della ragionevole durata e dell'efficienza rimangono sullo sfondo, non potendo prevalere rispetto alle istanze poste a tutela dei diritti dell'imputato. Riserva di legge, anche processuale, determinatezza, soggezione dei giudici solo alla legge sono principi che esprimono ancora oggi esigenze irrinunciabili, come quelle di democrazia e di garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo, sempre in pericolo con l'intervento del potere punitivo ed a forte rischio di essere sacrificati quando la postmodernità chiede forme di controllo flessibili, dinamiche, ai fini della semplificazione e dell'accelerazione processuale.